

PATTO PARASOCIALE

stipulato in Milano il giorno 03/11/2017

TRA

RICCARDA ZEZZA nata a Napoli il 18 Marzo 1972, CF: ZZZRCR72C58F839Y, residente a Milano in Via Caccianino, 27 (nel seguito "RZ")

E

ANDREA VITULLO nato a Roma il 24 Luglio 1962, CF: VTLNDR62L24H501S, residente a Milano in via D'Oggiono 7 (nel seguito "AV")

E

GIACOMO NERI nato a Modena il 30 giugno 1987, CF: NREGCM87H30F257S, residente in Danimarca - Hejrevej 30 c/o Rocket Labs (nel seguito "GN")

E

Apollo srl (nel seguito As), società di diritto italiano con sede a Montecchio Maggiore (VI), via Nogara n. 19, C.F. e Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza 04013870243 nella persona del suo rappresentante legale Giuseppe Donagemma, domiciliato per la carica presso la sede della società

(nel seguito RZ, AV, GN e As saranno definiti congiuntamente "Parti" e ciascuno di essi, singolarmente, "Parte"; RZ, AV, GN e As saranno anche definiti congiuntamente quali "Soci Fondatori")

DONAGEMMA Giuseppe, nato a Vicenza il 9 maggio 1966, domiciliato in Sovizzo (VI), viale Betulle n. 14/A, codice fiscale DNG GPP 66E09 L840P, cittadino italiano, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società unipersonale di diritto italiano "APOLLO CONSULTING SRL", con sede in Montecchio Maggiore (VI), Via Nogara n. 19, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila) sottoscritto ed interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza al numero e codice fiscale 04013870243, R.E.A. di Vicenza numero 371999

PREMESSO CHE

- (a) RZ, AV, As e GN sono soci della società LIFE BASED VALUE S.r.l. con sede legale in Milano, via Cadore 26, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09236350964 (nel seguito, la "Società") in quanto
- (i) RZ è proprietaria di una quota di nominali Euro 4.100,00 rappresentante complessivamente il 41% del capitale sociale della Società;
 - (ii) AV è proprietario di una quota di nominali Euro 4.000,00 rappresentante complessivamente il 40% del capitale sociale della Società
 - (iii) As è proprietario di una quota di nominali Euro 1.000,00 rappresentante complessivamente il 10% del capitale sociale della Società
 - (iv) GN è proprietario di una quota di nominali Euro 900,00 rappresentante complessivamente il 9% del capitale sociale della Società;
- (b) le Parti intendono qui regolamentare i loro rapporti quali soci della Società, stipulando appositi patti parasociali con riferimento alla *governance* stessa Società ad integrazione delle previsioni dello Statuto della Società.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra domiciliate SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) PREMESSE – DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

1.1 In aggiunta ai termini definiti in altre clausole, nel presente contratto i termini e le espressioni di seguito elencati avranno il seguente significato (e le variazioni grammaticali avranno il significato corrispondente):

- (i) “Allegati” indica gli allegati menzionati nel paragrafo 1.2;
- (ii) “Amministratore Unico” indica l’Amministratore Unico della Società;
- (iii) “Assemblea” indica l’assemblea dei soci della Società;
- (iv) “Categoria A” indica la categoria di quote cui sono attribuiti determinati diritti come indicati nello statuto della Società;
- (v) “Cessionari Autorizzati” indica qualsiasi società di cui una delle Parti detenga il Controllo (come di seguito definito) e, limitatamente a As, indica la persona di GD;
- (vi) “Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio d’amministrazione della Società;
- (vii) “Controllo” indica il controllo che una persona, fisica o giuridica, esercita su una società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. e alle locuzioni “controllata”, “controllante”, “controllare” e similari dovrà essere attribuito un significato coerente con la definizione di Controllo;
- (viii) “Giorni Lavorativi” indica i giorni della settimana in cui le banche sono aperte a Milano;
- (ix) “MAAM” indica la il programma digitale MAAM, di valorizzazione dell’esperienza della maternità e di crescita professionale della donna;
- (x) “Partecipazione” indica la partecipazione al capitale sociale della Società detenuta da una delle Parti in un determinato momento;
- (xi) “Patto Parasociale” indica il presente patto parasociale;
- (xii) “Trasferimento” indica qualsiasi negozio *inter vivos*, anche a titolo gratuito, con il quale si consegua, in via diretta o indiretta, anche per interposta persona o anche potenzialmente, il risultato del trasferimento (anche temporaneo, a termine o fiduciario) o dell’impegno al trasferimento della piena proprietà, della nuda proprietà, dell’usufrutto o di altro diritto reale o personale inerente le Partecipazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la donazione, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione “in blocco”, anche “forzata” o “coattiva”, la quotazione, la locazione, anche finanziaria, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d’azienda, fusione e scissione, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di diritti reali sulla Partecipazione;
- (xiii) “Vincolo” indica qualunque diritto reale, diritto di prelazione, obbligo di cessione, opzione, diritto o obbligo di co-vendita, ovvero qualsiasi altra limitazione (sia essa di natura legale, giudiziale o contrattuale) al trasferimento, all’uso, al godimento, alla fruizione ovvero all’esercizio di qualsivoglia altro diritto di proprietà su un bene (ivi inclusi, con riferimento alle azioni e alle quote di società, i diritti di voto e di partecipazione agli utili, nonché tutti gli altri diritti amministrativi e patrimoniali);

1.2 A meno che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti, nel Contratto:

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a signature in the middle, and the initials "GN" at the bottom.

- (i) la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche alle sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo, si intende riferita anche alle sue coniugazioni;
- (ii) qualsiasi riferimento ad un determinato genere (maschile o femminile) includerà, di norma, tutti i generi ed il significato attribuito ad un termine espresso al singolare si intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale;
- (iii) le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell'interpretazione del Patto Parasociale;
- (iv) i richiami contenuti nel Patto Parasociale ad articoli, paragrafi, lettere, punti o allegati, devono intendersi riferiti ad articoli, paragrafi, lettere, punti o allegati del Patto Parasociale.
- (v) le definizioni di termini al singolare sono paritetiche al plurale e viceversa.

2) GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

- 2.1 Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto Parasociale, la società si amministrata da un amministratore unico nella persona di RZ, dotata di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.
- 2.2 Nel caso in cui la Società sia amministrata da RZ quale Amministratore Unico, le Parti si impegnano a fare in modo che a RZ sia attribuito il diritto a percepire un emolumento d'importo da determinarsi a cura delle Parti in separati accordi e il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività inerenti alla carica sociale assunta da RZ in seno alla Società.
- 2.3 In ogni caso in cui RZ sia impossibilitata a ricoprire la carica di Amministratore Unico per interdizione, inabilitazione o incapacità temporanea o definitiva, la carica di Amministratore Unico dovrà essere attribuita alla persona che all'uopo sarà designata congiuntamente dalle Parti oppure, nel caso in cui le Parti non addivengano ad una intesa circa la designazione dell'amministratore unico entro quindici giorni dalla richiesta in tale senso formulata dalla Parte che vi ha interesse, la Società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri di cui un membro sarà designato da RZ o da chi la rappresenti e/o ne tuteli gli interessi ove ricorrano i casi di interdizione, inabilitazione o incapacità, un membro sarà designato da AV e un membro sarà designato da As.
- 2.4 Per tutta la durata del Contratto, e fatta eccezione per i casi in cui RZ sia impossibilitato a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione per i motivi di cui al paragrafo 2.2, RZ s'impegna ad operare quale Amministratore Unico ovvero, secondo i casi, consigliere di amministrazione ed amministratore delegato della Società.

3 INGRESSO DI NUOVI SOCI NEL CAPITALE

- 3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, al fine di sviluppare l'attività della Società, è preminente interesse per la Società e requisito essenziale e che il capitale sociale della Società sia aperto all'investimento e all'ingresso di uno o più investitori (nel seguito, "Investitori") mediante una o più operazioni di aumento di capitale della Società riservate in sottoscrizione esclusiva agli Investitori con rinuncia al diritto di opzione spettante alle Parti ai sensi dell'articolo 2481 c.c., da eseguirsi anche in più fasi, oppure anche mediante la emissione di titoli di debito convertibili in capitale sociale, di strumenti finanziari partecipativi con successiva loro conversione in quote di partecipazione al capitale della Società, mediante cui sarà data agli Investitori la possibilità di acquisire una quota di partecipazione.

RZ
AV
AS
GN

- 3.2 Le Parti concordano sin da ora che, a prescindere da quali siano i meccanismi per consentire agli Investitori di acquisire una partecipazione nel capitale della Società, all'esito del positivo perfezionamento, con sottoscrizione e liberazione di quote, dell'aumento di capitale sociale della Società, che consentirà per la prima volta l'ingresso di uno o più Investitori oltre alle Parti nella Società, le quote di partecipazione al capitale della Società di RZ e As non saranno oggetto di diluizione.
- 3.3 Le Parti concordano che RZ gestirà le negoziazioni con gli Investitori relativamente ai termini ed alle condizioni al ricorrere di cui tale Investitore eseguirà l'investimento al capitale della Società con impegno di RZ a tenere costantemente e tempestivamente informati AV, As e GN circa gli esiti delle discussioni e delle negoziazioni intercorse con gli Investitori.

4 SINDACATO DI VOTO

- 4.1 I Soci Fondatori di Categoria A si danno reciprocamente atto e convengono che è di loro comune interesse aggregare in un accordo di sindacato di voto le rispettive Partecipazioni per consentire di disporre di una quota del capitale della Società che permetta l'individuazione di strategie industriali e l'assunzione di decisioni tali da dare impulso all'operatività della Società ed al fine di assicurare che la Società sia caratterizzata da un'unitarietà di gestione e di impostazione strategica nonché da stabilità degli assetti proprietari, e, a tale fine, hanno convenuto di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di consultazione nonché di voto relativo alle rispettive Partecipazioni come nel prosieguo meglio precisato.
- 4.2 Ciascuna delle Parti apporta e vincola, per i fini tutti di cui al sindacato di voto regolato dal presente articolo 4 (nel seguito, il "Sindacato"), la propria Partecipazione e si impegna a conferire nel Sindacato tutte le ulteriori Partecipazioni che dovessero, direttamente o indirettamente, essere acquistate o sottoscritte da ciascuna delle Parti o che dovessero comunque derivare per effetto di assegnazioni gratuite, conversioni o aumenti di capitale.
- 4.3 Il Sindacato sarà gestito da un comitato composto dalle Parti e presieduto da RZ (nel seguito, il "Comitato").
- 4.4 Il Comitato è convocato dal Presidente oppure, in mancanza, dal membro del Comitato più diligente mediante email certificata, fax oppure raccomandata AR almeno 48 ore prima della data prevista per la riunione del Comitato tutte le volte che la riunione sia necessaria per interesse del Sindacato e, in ogni caso, almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna adunanza dell'Assemblea per deliberare sulla determinazione di voto da assumere sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione che sia stata convocata per deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno del Consiglio d'Amministrazione, al fine di individuare un indirizzo comune del Sindacato che, a cura delle Parti, sarà segnalato ai membri del Consiglio d'Amministrazione di rispettiva designazione affinché ne siano edotti nell'assumere la relativa deliberazione consiliare.
- 4.5 Nel caso in cui i tempi di convocazione dell'Assemblea oppure del Consiglio d'Amministrazione non consentano al Comitato di riunirsi nei tempi indicati nel paragrafo 4.4, il Comitato potrà essere convocato almeno 12 (dodici) ore prima di ciascuna adunanza dell'Assemblea o di ciascuna riunione del Consiglio d'Amministrazione.
- 4.6 Con riferimento al funzionamento del Comitato, i Soci Fondatori concordano quanto segue:
- (i) Il Comitato può riunirsi anche in forma totalitaria senza preventiva convocazione a condizione che siano presenti tutte le Parti;

AR
As
GN

- (ii) il Comitato può riunirsi anche in videoconferenza o teleconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.
 - (iii) qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione del Comitato non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la riunione del Comitato non sarà valida e dovrà essere riconvocata.
 - (iv) nel caso in cui, nel corso della riunione del Comitato, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente del Comitato e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione;
 - (v) ciascuna Parte può farsi rappresentare nel Comitato da altra persona, a ciò delegata mediante semplice lettera e previa informativa che la Parte rappresentata dovrà fornire alle altre Parti circa la identità del rappresentante designato;
 - (vi) delle discussioni e delle decisioni del Comitato dovrà essere redatto un verbale a cura del Presidente del Comitato e del segretario all'uopo designato dal Presidente e tale verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario consegnato in copia a tutte le Parti;
 - (vii) il Comitato delibera su qualsiasi materia che attenga al perseguimento dei fini indicati in nel paragrafo 4.1 e, in particolare, sulle decisioni da assumere in relazione alle deliberazioni da assumere in sede di Assemblea oppure in sede di Consiglio d'Amministrazione ed i membri del Comitato dovranno cercare di raggiungere un accordo per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e nel Consiglio d'Amministrazione in buona fede secondo un principio di ragionevolezza e nell'interesse della Società;
 - (viii) le riunioni del Comitato si intenderanno validamente costituite con la presenza di almeno due membri del Comitato e le decisioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - (ix) ai fini del computo dei voti necessari alla assunzione delle decisioni del Comitato, RZ esprimerà due voti, AV esprimerà un voto e As esprimerà un voto;
 - (x) le decisioni del Comitato saranno vincolanti per i Soci Fondatori anche nell'esercizio dei diritti dei Soci Fondatori quali soci della Società nelle deliberazioni dell'Assemblea con la conseguenza che i Soci Fondatori si obbligano ad esprimere il loro voto nell'Assemblea attenendosi strettamente a tali decisioni.
- 4.7 Nel caso in cui il Comitato non sia in grado di assumere una decisione per parità dei voti espressi dai Soci Fondatori, ciascuno dei Soci Fondatori sarà libero di esprimere il proprio diritto di voto in Assemblea e di dare liberamente istruzioni ai membri del Consiglio d'Amministrazione da essa designati anche senza rispettare gli obblighi di cui al presente articolo 4.

5 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza in ordine al contenuto del Patto Parasociale, salvo che sia diversamente richiesto per legge o regolamento e, in tale caso, la rivelazione o divulgazione dell'esistenza, del contenuto e/o di ogni atto di esecuzione del Patto Parasociale potrà avvenire solo previa consultazione tra le Parti, e sarà effettuata solo

nei confronti dei soggetti, e secondo le modalità, previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero - in assenza di tali disposizioni - con le modalità e nei limiti stabiliti di comune accordo tra le Parti.

6 DURATA

- 6.1 Il Patto Parasociale avrà una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e così fino al [-] (di seguito "Prima Data di Scadenza").
- 6.2 Alla Prima Data di Scadenza, così come a ogni data di scadenza successiva alla Prima Data di Scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di durata di 5 (cinque) anni ciascuno, salvo che tale rinnovo automatico sia impedito mediante invio di disdetta a mezzo di lettera raccomandata AR almeno 12 (dodici) mesi prima ciascuna data di scadenza.

7 VARIE


- 7.1 Tutte le comunicazioni la cui esecuzione è contemplata nel presente contratto, o che comunque devono essere effettuate in relazione al presente contratto, dovranno effettuarsi per raccomandata con avviso di ricevimento ovvero fax, si intenderanno effettuate il giorno dell'invio e dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
- (i) quanto a RZ: all'attenzione di Riccarda Zezza, all'indirizzo di cui all'epigrafe, PEC: riccarda.zezza@pec.it, email: riccarda.zezza@gmail.com;
 - (ii) quanto a AV: all'attenzione di Andrea Vitullo, all'indirizzo di cui all'epigrafe, email: avitullo@tin.it;
 - (iii) quando ad As: all'attenzione di Giuseppe Donagemma, all'indirizzo di cui all'epigrafe, email: gdonagemma@gmail.com
 - (iv) quanto a Giacomo Neri, all'indirizzo di cui all'epigrafe, PEC: wisebits@pec.net, email: higiacomo@gmail.com;

ed eventuali modifiche degli indirizzi sopra indicati saranno opponibili alle altre parti solo se comunicate nelle forme prescritte e dopo che siano trascorsi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione.


- 7.2 Qualsiasi integrazione, modifica e variazione al Patto Parasociale sarà vincolante a condizione che sia effettuata per iscritto e sottoscritta dalla Parte a cui si riferisce.
- 7.3 La rinuncia ad una qualsiasi disposizione del Patto Parasociale, per essere efficace, dovrà essere effettuata per iscritto dalla Parte rinunciante e sottoscritta per accettazione dalla Parte a cui si riferisce ed essa non costituirà e non potrà essere interpretata quale rinuncia alle altre disposizioni contenute nel Patto Parasociale né costituirà rinuncia continuativa, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato.
- 7.4 Qualora una o più delle disposizioni del Patto Parasociale dovesse rivelarsi nulla o altrimenti invalida o inefficace, ogni diversa disposizione e clausola del Contratto manterrà pieno vigore ed efficacia, e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci, aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del Patto Parasociale.
- 7.5 Il Patto Parasociale costituisce l'intero accordo tra le Parti in merito al suo oggetto e sostituisce qualunque altro accordo, negozio, patto, intesa, documento, corrispondenza, discussione verbale o scritta, intervenuti tra le Parti relativa al medesimo oggetto.
- 7.6 Salvo per quando diversamente previsto nel Patto Parasociale, il Patto Parasociale e i diritti ed obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large signature at the top, a signature in the middle, and the initials 'GN' at the bottom.

- 7.7 L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti dell'altra parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Patto Parasociale non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel Patto Parasociale e la rinuncia di una delle Parti ad un proprio diritto stabilito dal Patto Parasociale o l'esecuzione da parte di una delle Parti di un obbligo previsto dal Patto Parasociale dovrà avvenire senza arrecare alcun pregiudizio a tutte o alcune delle Parti e non costituirà rinuncia a nessun altro diritto anche in relazione alle prestazioni eventualmente dovute da un'altra delle Parti.
- 7.8 Il Patto Parasociale è regolato dalla Legge Italiana.
- 7.9 Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti, in relazione all'interpretazione, alla validità o all'esecuzione del Patto Parasociale, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.



ANDREA VITULLO



GIACOMO NERI



RICCARDA ZEZZA



APOLLO SRL